



COMUNE DI ERBUSCO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024. PRESA D'ATTO ISTITUZIONE COMPONENTI UR1,A - UR2,A.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciotto** del mese di **Aprile** con inizio della seduta alle ore **18:30**, presso la sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

	<i>Nome</i>				<i>Nome</i>		
1	CAVALLERI ILARIO	P		8	UBERTI GIANCARLO	P	
2	ROTA GIOVANNA	P		9	DONNA ERIKA	P	
3	CAVALLERI MAURO	P		10	FERRARI ARIANNA	P	
4	PANGRAZIO RENATA	P		11	MAGRI ANGIOLA	P	
5	MORETTI LUCA	P		12	BERTAZZONI PAOLO	P	
6	PAGNONI FABRIZIO	P		13	UBERTI FAUSTINO		A
7	LODA ENRICO	P					

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Giancarlo Iantosca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Arch. Ilario Cavalleri, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce l'argomento oggetto di deliberazione consiliare.

Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri comunali presenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo

quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

VISTI INOLTRE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai

fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15*, dispone che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*

- l'articolo 3, comma 5-quinquies secondo periodo del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15*, dispone che: *" Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata annualmente con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia e per l'anno 2024, con Decreto n. 275/23, la tariffa del tributo provinciale è stata determinata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

VISTA la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»);*

VISTO l'art. 2 comma 7 della sopra citata Legge il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al [comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo [articolo 1 della legge n. 147 del 2013](#);

VISTO l'art. 2 comma 8 della sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al [comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1° gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTO il Piano Economico Finanziario per biennio 2024-2025 adottato con delibera del Consiglio Comunale N° 5 del 18 Aprile 2024;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

VISTO il seguente prospetto del "Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	1.107.956,00	1.136.611,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	1.096.802,00	1.126.222,00
Parte Variabile	750.854,00	752.664,00
Parte Fissa	345.948,00	373.558,00

VISTO l'allegato prospetto contenente le tariffe per l'anno 2024 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del*

contribuente»;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, dal Segretario Generale - Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi Dott. Giancarlo Iantosca;

DATO ATTO che la registrazione integrale della seduta è disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

TUTTO ciò premesso e considerato,

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 Aprile 2024 per il biennio 2024/2025.

3) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2024.

5) Di fissare al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento.

6) Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

7) Di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dall'1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

8) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.

9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – entro e non

oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

10) Di dare atto che la presente, a norma dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

Dopodiché, ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
Arch. Ilario Cavalleri

Segretario Comunale
Dott. Giancarlo Iantosca



COMUNE DI ERBUSCO

Provincia di Brescia
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 11/04/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A
DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024. PRESA D'ATTO ISTITUZIONE
COMPONENTI UR1,A - UR2,A.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

11/04/2024

Il Responsabile
Giancarlo Iantosca
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ERBUSCO
Provincia di Brescia
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 11/04/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A
DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024. PRESA D'ATTO ISTITUZIONE
COMPONENTI UR1,A - UR2,A.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

11/04/2024

Il Segretario Comunale
Giancarlo Iantosca
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ERBUSCO

Provincia di Brescia

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 6 del 18/04/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 23/05/2024.

Data, 08/05/2024

Istruttore Amministrativo

Rosa Brignani

ALLEGATO 1)

PROSPETTO BASE DI CALCOLO	
PEF 2024	1.096.802,00
COSTI VARIABILI	750.854,00
COSTI FISSI	345.948,00
PROVENTI ECCEDENZE	25.000,00
SPESE AVVIO RECUPERO	29.110,00
NETTO PER CALCOLO TARIFFE	1.100.912,00
PARTE VARIABILE	753.684,36
PARTE FISSA	347.227,64
TOTALE	1.100.912,00

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
(Al netto del tributo provinciale)

Per il calcolo della quota dovuta si deve moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa della parte fissa e sommare la tariffa della parte variabile minima.

Numero Componenti	TARIFFA FISSA €/MQ.	TARIFFA VARIABILE Euro/utenza	Volume garantito indifferenziato anno/litro	TARIFFA VARIABILE Eccedente/litro	Svuotamenti annui
FAMIGLIE 1 COMPONENTE	0,1595	30,1823	360	0,065	3
FAMIGLIE 2 COMPONENTI	0,1874	60,3647	480	0,065	4
FAMIGLIE 3 COMPONENTI	0,2093	77,3422	600	0,065	5
FAMIGLIE 4 COMPONENTI	0,2272	98,0926	840	0,065	7
FAMIGLIE 5 COMPONENTI	0,2452	122,6157	960	0,065	8
FAMIGLIE 6 O PIU' COMPONENTI	0,2591	141,4797	1080	0,065	9

Il numero di svuotamenti garantiti è considerato per 365 giorni. In caso di utenze attive o cessate in corso dell'anno, gli svuotamenti garantiti saranno calcolati sulla base dei giorni effettivi.

Al volume garantito indicato in tabella, vanno sommati (1800 litri, pari a 15 svuotamenti di contenitori da 120 litri) per le utenze domestiche con un componente di età non superiore a 3 anni, fermo

restando la possibilità di conferire illimitatamente i pannolini, mediante C.R.S. presso "l'isola del pannolino" ubicata in Erbusco, via Cavour.

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(Al netto del tributo provinciale)

Per il calcolo della quota dovuta si deve sommare la tariffa fissa con la tariffa variabile minima ed il totale va moltiplicato per la superficie in metri quadrati di pertinenza.

Per gli svuotamenti eccedenti indifferenziati si moltiplicano i litri per la tariffa variabile eccedente

Cat.	Attività	Tariffa Fissa €\mq. anno	Tariffa Variabile minima €\mq.\anno	Volume garantito indifferenziato annuo litri\mq.	Tariffa Variabile eccedente €\litro
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2849	0,5742	5,86	0,083
2	Cinematografi e teatri	0,1944	0,3855	4	0,083
2A	Cinematografi e teatri -"Le Porte Franche"	0,2290	0,6938	8,67	0,083
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,2812	0,5936	6,07	0,083
3A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - Le Porte Franche	0,3531	1,1333	14,67	0,083
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,4687	0,9637	9,62	0,083
5	Stabilimenti balneari	0,2024	0,4780	4,70	0,083
6	Esposizioni, autosaloni	0,2263	0,4564	4,70	0,083
6A	Esposizioni, autosaloni - "Le Porte Franche"	0,2716	0,8665	10,27	0,083
7	Alberghi con ristorante	0,6391	1,5187	11,85	0,083
8	Alberghi senza ristorante	0,5752	1,1965	11,85	0,083
8a	Bed & breakfast-Locande-affittacamere-Case e appartamenti per vacanze-foresterie lombarde- residenze turistico alberghiere-agriturismo-appartamenti ammobiliati per uso turistico	0,4367	0,8511	11,85	0,083

9	Case di cura e riposo	0,6657	1,3578	13,63	0,083
10	Ospedale	0,5699	1,3584	11,71	0,083
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,5699	1,1557	11,71	0,083
11A	Uffici, agenzie, studi professionali - "Le Porte Franche"	0,8095	1,3537	24,95	0,083
12	Banche ed istituti di credito	0,3249	0,6938	6,71	0,083
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,7509	1,5187	15,41	0,083
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9586	1,5758	15,92	0,083
14A	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze "Le Porte Franche"	1,4364	3,3335	38,69	0,083
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,4420	0,9043	9,08	0,083
16	Banchi di mercato beni durevoli (giornaliera)	0,0016	0,0033	Giorno	€/mq.
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,6844	1,3800	14,05	0,083
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,4367	0,8832	9,02	0,083
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,5805	1,1795	11,94	0,083
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3462	0,6861	7,11	0,083
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4367	0,8638	8,94	0,083
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,7935	5,7580	60,93	0,083
22A	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie- Le Porte Franche	3,6151	10,8924	113,39	0,083
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.5830	6,1335	43,28	0,083
24	Bar, caffè, pasticceria	1,9229	4,2062	43,28	0,083
24A	Bar, caffè, pasticceria - Le Porte Franche	3,2258	7,6536	81,38	0,083

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,2729	2,5518	26,16	0,083
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,8202	1,6035	16,81	0,083
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,4894	7,2359	78,39	0,083
28A	Ipermercati di generi misti - Le Porte Franche	1,4593	3,6099	37,35	0,083
29	Banchi di mercato genere alimentari (giornaliera)	0,0051	0,0103	Giorno	€\mq.
30	Discoteche, night-club	0,7855	1,6492	16,17	0,083